

**ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER BENI STRUMENTALI CONCESSI IN LOCAZIONE da Crisfin spa
COMPAGNIA ASSICURAZIONE: ZURICH**

L'utilizzatore dei beni oggetto del contratto di noleggio/locazione con la Crisfin spa (in seguito assicurato /contraente) prende atto che ai sensi della clausola n. 15 di detto contratto i beni sono assicurati dal locatore nei limiti e con le modalità sotto descritte.

SEZIONE I – DANNI ALLE COSE

RISCHI ASSICURATI La Società si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti da sinistri alle cose assicurate che la Spett.le Crisfin spa abbia concesso a noleggio ai Conducenti.

SOMME ASSICURATE La somma assicurata per ciascuna cosa deve corrispondere al costo di rimpiazzo a nuovo, ossia al prezzo di listino comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana, montaggio e collaudo ed escluso ogni sconto o prezzo di favore, di una cosa nuova uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento economico.

VALIDITA' TERRITORIALE L'assicurazione è valida su tutto il territorio dello Stato Italiano.

ELENCO MERCEOLOGICO – SCOPERTI - FRANCHIGE

CAT.1) Macchine e attrezzature per bar e ristoranti: scoperto 10% minimo € 1.500,00 per furto, rapina, sociopolitici, terrorismo, sabotaggio atti vandalici, dolosi; scoperto 10% minimo € 1.000,00 per ogni altro evento anche naturali e catastrofali;

CAT.2) Macchine utensili: scoperto 10% minimo € 1.500,00 per furto rapina, urto, caduta accidentale, sociopolitici, terrorismo, sabotaggio, atti vandalici e dolosi; scoperto 10% minimo € 1.000,00 per ogni altro evento anche naturali e catastrofali;

CAT.3) Macchine ed impianti elettromedicali:

a) **Impiego fisso** con impianto di allarme collegato a vigilanza privata e/o forze dell'ordine – scoperto 15% minimo € 1.500,00 per furto, rapina, urto, sociopolitici, terrorismo, sabotaggio, atti vandalici e dolosi; scoperto 10% minimo € 1.000,00 per ogni altro evento – compresi eventi naturali e catastrofali; in assenza o mancata attivazione dell'impianto di allarme come descritto scoperto per il furto: 30%

b) **Impiego mobile** - scoperto 15% minimo € 1.500,00 per furto, rapina, urto, sociopolitici, terrorismo, sabotaggio, atti vandalici e dolosi; Scoperto 15% minimo € 1.000,00 per ogni altro evento – compresi eventi naturali e catastrofali

CAT.4) Macchine per la produzione riferite al settore tessile: scoperto 10% minimo € 1.000,00 per furto rapina, urto, sociopolitici, terrorismo, sabotaggio, atti vandalici e dolosi; scoperto 15 % minimo € 1.000,00 per ogni altro evento, compreso eventi naturali e catastrofali;

CAT.5) Carrelli elevatori: scoperto 25% minimo € 1.500,00 per furto, rapina, urto, sociopolitici, terrorismo, sabotaggio, atti vandalici e dolosi, ribaltamento;

CAT.6) Compressori: scoperto 10% minimo € 1.500,00 per furto, rapina, sociopolitici, terrorismo, sabotaggio, atti vandalici e dolosi; scoperto 10% minimo € 1.000,00 per ogni altro evento, compreso eventi naturali e catastrofali.

CAT.7) Macchine ed impianti per ufficio:

a) **Impiego fisso** - scoperto 15% minimo € 200,00 per furto, rapina, urto, sociopolitici, terrorismo, sabotaggio, atti vandalici e dolosi; scoperto 10% minimo € 150,00 per ogni altro evento, compreso eventi naturali e catastrofali.

b) **Impiego mobile** - scoperto 15% minimo € 200,00 per furto, rapina, urto, caduta accidentale, sociopolitici, terrorismo, sabotaggio, atti vandalici e dolosi; Scoperto 15% minimo € 150,00 per ogni altro evento – compresi eventi naturali e catastrofali

CAT.8) Impianti audio e luci professionali: scoperto 10% minimo € 1.000,00 per furto, rapina, urto, sociopolitici, terrorismo, sabotaggio, atti vandalici e dolosi; ribaltamento; scoperto 15% minimo € 750,00 per ogni altro evento, compreso eventi naturali e catastrofali.

CAT.9) Macchine da stampa, offset, rotative (settore grafica e stampa): scoperto 10% minimo € 1.500,00 per furto, rapina, sociopolitici, terrorismo, sabotaggio, atti vandalici e dolosi; scoperto 10% minimo € 1.000,00 per ogni altro evento, compreso eventi naturali e catastrofali.

CAT.10) Generatori elettrici, accumulatori, batterie di pile: scoperto 10% minimo € 1.500,00 per furto, rapina, sociopolitici, terrorismo, sabotaggio, atti vandalici e dolosi; scoperto 10% minimo € 1.000,00 per ogni altro evento, compreso eventi naturali e catastrofali.

CAT.11) Macchine e impianti per la segnalazione, misurazione, controllo, prova, rilevazione, impianti di allarme, rilevazione fumo/incendio, impianti di climatizzazione: scoperto 10% minimo € 1.500,00 per furto, rapina, sociopolitici, terrorismo, sabotaggio, atti vandalici e dolosi; scoperto 10% minimo € 1.000,00 per ogni altro evento, compreso eventi naturali e catastrofali.

CAT.12) presse per metalli, chiodatrici, saldatrici (settore meccanico, metallurgico, siderurgico): scoperto 10% minimo € 1.500,00 per furto, rapina, sociopolitici, terrorismo, sabotaggio, atti vandalici e dolosi; scoperto 10% minimo € 1.000,00 per ogni altro evento, compreso eventi naturali e catastrofali.

CAT.13) Laminatoi per metalli (settore meccanico, metallurgico, siderurgico): scoperto 10% minimo € 1.500,00 per furto, rapina, sociopolitici, terrorismo, sabotaggio, atti vandalici e dolosi; scoperto 10% minimo € 1.000,00 per ogni altro evento, compreso eventi naturali e catastrofali.

CAT.14) Seghe, presse (settore legno): scoperto 10% minimo € 1.500,00 per furto, rapina, sociopolitici, terrorismo, sabotaggio, atti vandalici e dolosi; scoperto 10% minimo € 1.000,00 per ogni altro evento, compreso eventi naturali e catastrofali.

CAT.15) Chimica: Macchinari ed impianti inerenti la produzione di prodotti chimici in genere, pitture, vernici, smalti, prodotti farmaceutici in genere, sapone, detergenti per la pulizia, profumi, colle e gelatine, supporti per la registrazione audio-video-informatica: scoperto 10% minimo € 1.500,00 per furto, rapina, sociopolitici, terrorismo, sabotaggio, atti vandalici e dolosi; scoperto 10% minimo € 1.000,00 per ogni altro evento, compreso eventi naturali e catastrofali.

CAT.16) Impianto riscaldamento e raffreddamento turboemulsori, serbatoi acque reflue: scoperto 10% minimo € 1.500,00 per furto, rapina, sociopolitici, terrorismo, sabotaggio, atti vandalici e dolosi; scoperto 10% minimo € 1.000,00 per ogni altro evento, compreso eventi naturali e catastrofali.

CAT.17) Distributore automatico di sigarette posto all'esterno dell'esercizio di rivendita valori bollati: - solo copertura rischi nominati: incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili, tromba d'aria o marina, uragano, bufera, tempesta, alluvione, inondazione, allagamento - esclusione atti di terzi di qualsiasi natura - esclusione delle merci (sigarette e contanti) in esso contenute - scoperto 15% min € 1.500

CAT.18) Container ancorati stabilmente al suolo: Scoperto 10% minimo € 1.500,00 per furto, rapina, sociopolitici, terrorismo, sabotaggio, atti vandalici e dolosi; Scoperto 10% minimo € 1.000,00 per ogni altro evento - compresi eventi naturali e catastrofali. Si intendono escluse le merci in essi contenute.

CAT.19) Monitor/cartelloni pubblicitari all'aperto: Scoperto 25% minimo € 1.500,00 per incendio, furto, rapina, eventi atmosferici, urto, sociopolitici, terrorismo, sabotaggio, atti vandalici e dolosi;

CAT.20) Acquari e impianti annessi: Scoperto 10% minimo € 1.500,00 per furto, rapina, sociopolitici, terrorismo, sabotaggio, atti vandalici e dolosi; Scoperto 10% minimo € 1.000,00 per ogni altro evento - compresi eventi naturali e catastrofali. Si intendono esclusi i beni/animali in esso contenuto.

CAT.21) Attrezzature da palestra: Scoperto 10% minimo € 1.500,00 per furto, rapina, sociopolitici, terrorismo, sabotaggio, atti vandalici e dolosi; Scoperto 10% minimo € 1.000,00 per ogni altro evento - compresi eventi naturali e catastrofali.

RISCHI ESCLUSI

La compagnia di assicurazione non risarcisce in nessun caso i danni verificatisi:

- danni di deperimento o logoramento che siano conseguenze dell'uso o del funzionamento, agenti atmosferici;
- a cose per cui siano trascorsi più di 10 anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione,
- causati da difetti già esistenti e di cui l'assicurato era a conoscenza;
- causati da dolo o colpa grave dell'assicurato o delle persone di cui debba rispondere a norma di legge il Conducente;
- per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore e/o fornitore della cosa assicurata;
- dovuti a smarrimenti constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
- verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, montaggio, smontaggio e collaudo;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose;
- derivanti dal mancato adeguamento dei sistemi informatici in relazione alla gestione delle date per il cambio del millennio,

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'assicurato e/o Conducente devono:

- 1) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società;
- 2) a dare avviso all'intermediario al quale è assegnata la polizza o alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza;
- 3) in caso di furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso, farne nei 5 gg successivi dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o alla Polizia del luogo indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'ammontare approssimativo del danno; copia della dichiarazione deve essere trasmessa alla società;
- 4) conservare tracce e residui del sinistro nonché le parti sostituite sino a liquidazione del danno senza per questo avere diritto ad alcuna indennità;
- 5) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e quelle sostenute per gli obblighi a lui imposti dalla polizza;

-L'inadempimento di uno degli obblighi 1 e 2 può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo;
-La riparazione potrà essere effettuata dopo l'avviso di cui al punto 2) e il luogo non può essere modificato prima dell'ispezione da parte dell'incaricato della Società, salvo l'attività strettamente necessaria per continuare l'attività; se l'ispezione dell'incaricato non avvenisse entro 8 gg dall'avviso di cui al punto 2) l'assicurato potrà prendere le misure necessarie.
Avvenuto il sinistro l'assicurazione resta sospesa per i guasti meccanici ed elettrici per la cosa danneggiata sino a riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

SEZIONE II – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

La società si obbliga nei limiti stabiliti dalla polizza a tenere indenne l'Assicurato dalle somme che egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge (capitale, interessi e spese) per danni a lui imputabili, involontariamente cagionati a terzi, sia per lesioni personali sia per danneggiamenti a cose, animali, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dalle cose assicurate date a noleggio al Conducente. L'assicurazione si intende estesa ai danni conseguenti ai vizi di costruzione.

DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

Non sono considerati terzi:

- il legale rappresentante e i Soci a responsabilità illimitata e l'amministratore e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela, o affinità o di convivenza;
- le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per l'assicurato o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso;

L'assicurazione non comprende:

- danni di cui debba rispondere l'utilizzatore in dipendenza dell'uso,
- danni alle altre cose date in locazione allo stesso;
- i danni da furto;
- tutti i rischi di Responsabilità Civile per i quali ai sensi di legge è obbligatoria l'assicurazione:
 - o i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta dall'Assicurato e/o Conducente o fornitore delle cose assicurate;
 - o i danni da inquinamento in genere;
 - o i danni dovuti a responsabilità facenti capo all'assicurato quale costruttore o fornitore;
- danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche o ai danni verificatisi in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'assicurato deve:

- darne avviso, preceduto da telegramma o telex per i sinistri mortali o di notevole gravità. All'intermediario assicurativo entro 3 gg dal momento in cui è venuto a conoscenza, con la descrizione del fatto, delle conseguenze, i dati del danneggiato, di eventuali testimoni, data luogo e causa del sinistro;
- far seguire nel più breve possibile le notizie, gli atti relativi ai giudizi adoperandosi alla raccolta di elementi a difesa e a un componimento amichevole se la società lo richiede, astenendosi al riconoscimento della propria responsabilità;
- saranno a carico dell'assicurato ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza di quanto sopra

MASSIMALI DI GARANZIA

€ 1.000.000,00 per sinistro

DURATA DELLA GARANZIA

I beni sono assicurati dal giorno della loro consegna all'utilizzatore purché successivo alla data di sottoscrizione del contratto oppure dalla sottoscrizione dello stesso sino al momento della loro restituzione al noleggiatore o persona incaricata o cessazione del contratto di noleggio.

SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI, ATTI DI TERRORISMO e SABOTAGGIO ORGANIZZATO, ATTI VANDALICI E DOLOSI:

a parziale deroga dell'articolo 20) La Società non è obbligata per i danni: in occasioni di atto di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di poteri di carattere militari, esercizio del diritto di guerra, occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto, atti di persone che agiscono per conto od in connessione con organizzazioni, la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il governo di diritto o di fatto, ad influenzarlo con il terrorismo. A parziale deroga delle condizioni generali di cui sopra la società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi, fermo restando le altre esclusioni delle condizioni generali. Sono sempre esclusi i danni da attacchi terroristici di natura nucleare, batteriologica e chimica.

STRUMENTI ED APPARECCHIATURA AD IMPIEGO MOBILE

Qualora sia esplicitamente indicato nella richiesta di applicazione e a condizione che l'apparecchiatura per sua natura possa essere usata in luoghi diversi, è valida la seguente Condizione:

Ferme le delimitazioni di polizza la garanzia è estesa ai danni agli apparecchi o impianti assicurati durante il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto compreso il trasporto a mano entro il territorio dello Stato Italiano, purché per la loro particolare natura possano essere utilizzati in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località. Per ogni sinistro causato da furto è fissato uno scoperto del 20% dell'indennizzo dovuto. Qualora dette apparecchiature siano trasportate su autoveicoli la garanzia è estesa ai danni causati da furto durante le ore notturne dalle 22.00 alle 06.00, purché i cristalli dell'autoveicolo siano rialzati e le portiere chiuse a chiave e il veicolo si trovi in una rimessa chiusa a chiave o in una rimessa pubblica custodita o in un parcheggio custodito e gli autoveicoli devono essere provvisti di capote rigida.

TERREMOTO

La Società è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Si precisa che ogni sinistro da terremoto s'intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina.

COLPA GRAVE

A maggior precisazione si precisa che la garanzia viene estesa ai danni causati con colpa grave dell'assicurato e/o conduttore.

LIMITI DI RISARCIMENTI

- PER EVENTI SOCIOPOLITICI ATTI VANDALICI E DOLOSI STOP LOSS DEL 60% SOMMA ASSICURATA
- PER TERRORISMO STOP LOSS DEL 50% DELLA SOMMA ASSICURATA
- PER EVENTI NATURALI E CATASTROFALI STOP LOSS DEL 60% DELLA SOMMA ASSICURATA
- PER RIBALTAMENTO INCIDENTI DI CANTIERI STOP LOSS DEL 60% DELLA SOMMA ASSICURATA

Il presente estratto viene rilasciato a solo scopo informativo essendo la copertura assicurativa regolata da apposita polizza stipulata tra la Crisfin spa e la Zurich SPA con polizza n. 950N6627

Timbro e firma per presa visione

allegato B al contratto di noleggio n° _____ del _____

